

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIACOMO STUCCHI

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle questioni inerenti al processo di formazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea, l'audizione del presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano.

Nel dare il benvenuto al presidente Napolitano, ricordo che l'audizione odierna si inserisce nell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nella seduta del 22 dicembre 2002. Il 6 novembre scorso, infatti, la Commissione ha avviato l'esame in sede referente degli abbinati progetti di legge (C.3071, C. 3123, C. 3310) che recano modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta legge La Pergola), che disciplina la partecipazione

dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Successivamente, nella seduta del 27 novembre 2002, la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto per la elaborazione del testo unificato, che ha avviato i propri lavori a partire dal mese di dicembre. I progetti di legge all'esame della Commissione sono volti a disciplinare le forme di partecipazione del Parlamento, delle regioni e degli altri soggetti alla cosiddetta fase ascendente di formazione delle politiche dell'Unione europea e le modalità di attuazione del diritto comunitario, tenendo conto della nuova cornice normativa delineata dal titolo V della parte seconda della Costituzione e della necessità di prevedere un ruolo effettivamente più incisivo e compartecipe dei parlamenti nazionali nella futura architettura europea, tenendo conto delle esperienze degli altri paesi dell'Unione e delle risultanze dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento, svolta da questa Commissione nel corso della XIII legislatura.

È presente a questa audizione anche il ministro per le politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, cui rivolgo un ringraziamento per la sua partecipazione.

Do, quindi, la parola al presidente Napolitano che ringrazio per la sua disponibilità ad intervenire alla seduta odierna.

GIORGIO NAPOLITANO, *Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo*. Ringrazio, a mia volta, il presidente della Commissione per la possibilità che mi è stata offerta.

Non posso far altro che felicitarmi per il lavoro svolto e per l'approdo cui si sta per giungere. Ho esaminato con interesse

ed attenzione le proposte di legge e la bozza di testo unificato. Se tutto ciò si tradurrà in legge, come ci auguriamo, sta per sancirsi uno sviluppo auspicato da lungo tempo. Infatti, della necessità di garantire l'intervento del Parlamento italiano nella cosiddetta fase ascendente, nella fase di formazione della legislazione comunitaria, si è discusso anche molti anni fa. Desidero ricordare la particolare attenzione che dedicò a questo tema, nella precedente legislatura, il compianto collega Antonio Ruberti, che recava anche il contributo della sua esperienza di commissario europeo. In realtà, anche all'epoca della cosiddetta legge La Pergola ci si è preoccupati di verificare le modalità della cosiddetta fase discendente e di assicurare un tempestivo recepimento della legislazione comunitaria nel nostro ordinamento. Tuttavia, questo rappresentava soltanto una metà del problema, per così dire, una metà che difficilmente poteva stare in piedi a lungo senza che si fornissero risposte soddisfacenti anche sul versante della partecipazione preventiva e tempestiva del Parlamento. Mi riferisco al Parlamento ma so benissimo — e spenderò qualche parola in proposito — che, giustamente, con questo provvedimento ci si propone di andare anche al di là, coinvolgendo, in modo particolare, altri soggetti, quali i poteri regionali.

Su ambedue le questioni, il Parlamento europeo ha lavorato e si è espresso con rapporti e con risoluzioni che sono stati, entrambi, affidati a me, in qualità di presidente della Commissione affari costituzionali. Le relazioni sono state approvate, nel febbraio 2002 quella sui Parlamenti nazionali, e nel gennaio di quest'anno quella sui poteri regionali e locali. Sono sempre stato convinto che la strada maestra per la partecipazione e valorizzazione dei parlamenti nazionali nel processo di costruzione europea fosse quella del coinvolgimento dei parlamenti nazionali, un coinvolgimento attivo, critico e propulsivo, nel rapporto con i rispettivi governi nazionali. Questa è stata l'impostazione che abbiamo impresso anche nel rapporto e nella relativa risoluzione che

ho appena menzionato. Sia chiaro che ci sono altri aspetti del ruolo dei Parlamenti nazionali che devono essere affrontati e che, prima ancora che si aprisse la discussione in sede di Convenzione, abbiamo affrontato come Parlamento europeo, a partire da una questione ancora di maggiore attualità e, cioè, la partecipazione dei parlamenti nazionali, attraverso loro rappresentanti, al processo costituente.

Nella storia della Comunità europea, a partire dall'Atto unico europeo del 1985, tutte le revisioni dei trattati originari del 1957 — quindi, lo stesso Atto unico, il trattato di Maastricht, il trattato di Amsterdam e il trattato di Nizza — sono state elaborate in modo esclusivo, e anche senza trasparenza né pubblicità, dai rappresentanti dei governi. Mi riferisco alle conferenze intergovernative e alla preparazione delle conferenze medesime mediante riunioni cui partecipava un esperto diplomatico in rappresentanza di ciascun Governo, a porte chiuse. Quindici persone — dodici quando l'Unione riuniva un minor numero di paesi — hanno preparato i testi sui quali, successivamente, i Capi di Stato e di Governo hanno svolto i loro interventi conclusivi, in sede di conferenze intergovernative, che rappresentavano la fase finale.

Da tempo, in modo particolare come Parlamento europeo, avevamo posto il problema di rompere questo monopolio e di associare i Parlamenti all'esercizio del potere costituente — più che mai possiamo definirlo tale ora che la Convenzione si è posta come obiettivo quello di un trattato costituzionale —, e la formula della Convenzione ha permesso tutto ciò. Naturalmente, il coinvolgimento e la forma di associazione dei Parlamenti nazionali al processo costituente ha come presupposto che, una volta designato (come si è fatto in tutti i quindici paesi e in quelli candidati) un rappresentante per ciascun ramo del Parlamento in ciascun paese, vi sia consultazione ed interazione tra il loro impegno nella Convenzione e quello nei rispettivi Parlamenti: su tale aspetto vorrei raccomandare una certa attenzione. Se i rappresentanti del Parlamento non riferis-

sero sistematicamente sui lavori della Convenzione — e, forse, anche al di là dei limiti della Commissione per le politiche comunitarie (mi riferisco ai dibattiti in Assemblea ed, eventualmente, agli strumenti di indirizzo) — si correrebbe il rischio che, a distanza di un anno, il Parlamento non sia associato, benché autorevolmente rappresentato.

Tornando alla questione della fase ascendente della legislazione comunitaria e senza ignorare altri aspetti molto importanti per i Parlamenti nazionali, come tutte le forme di cooperazione sistematiche con il Parlamento europeo, affinché le Commissioni permanenti omologhe, a livello nazionale ed europeo, possano insieme confrontarsi, scambiarsi opinioni ed orientamenti sulle politiche comunitarie e sugli indirizzi del processo di integrazione, l'intervento nei confronti dei rispettivi Governi dipende in larga misura da un'iniziativa dei Parlamenti. Debbono esserci delle condizioni oggettive garantite, come si è fatto con il protocollo di Amsterdam, e dei termini temporali entro i quali far pervenire ai Parlamenti nazionali tutti i documenti che nel testo sono puntualmente indicati, facendo riferimento non solo a progetti di leggi comunitarie, ma anche a documenti di informazione e di analisi.

Stabilite queste garanzie — poi si verificherà se funzionano o se debba essere rafforzato quanto previsto dal protocollo di Amsterdam —, è in larga misura l'iniziativa del Parlamento a produrre il tempestivo incontro e confronto con il rappresentante del Governo. Si può auspicare che ci siano altrettanta cura, prontezza e spirito di iniziativa dai due dati, però anche in altri paesi la capacità di stimolo del Parlamento nei confronti del proprio Governo è molto importante. In Europa la situazione è estremamente differenziata, perché tale potere viene esercitato in gradi molto diversi e questo può dipendere da tanti fattori: se si pensa al modo in cui ambedue le Camere del Parlamento del Regno Unito, la Camera dei Comuni e quella dei Lord, esercitano questa funzione, c'è veramente da considerarla tra le

migliori esperienze. In quel caso potrà contare una tradizione di *scrutiny*, che fa parte del DNA del Parlamento britannico, termine che non significa controllo ma piuttosto esame penetrante dei provvedimenti in tempo utile per influenzare l'orientamento e la posizione che il Governo si propone di assumere in sede di Consiglio in tutte le fasi del procedimento legislativo.

Data questa estrema varietà di condizioni, sono molto importanti lo scambio delle esperienze e l'assunzione delle pratiche migliori, tutti elementi a cui il disegno di legge del ministro Buttiglione, le proposte di legge e il testo unificato fanno riferimento. Credo che il Parlamento britannico e alcuni Parlamenti dell'Europa del nord, compreso quello dei Paesi bassi, siano tra i più puntuali ed esigenti nell'esercitare questa funzione.

A mio parere, questa è la strada maestra perché, altrimenti, si rischia di cadere in un certo velleitarismo, chiedendo altre modalità per la valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali o creando il rischio di notevoli sovrapposizioni, interferenze o, magari, appesantimenti burocratici (questioni di cui ci siamo occupati con il collega Stucchi nelle estenuanti riunioni della cosiddetta COSAC). Quindi, esprimo il mio apprezzamento e concordo con tutte le modalità che sono state indicate.

Vorrei soltanto aggiungere qualche parola sul problema delle regioni, che è in parte nuovo e per l'Italia non si pone negli stessi termini di dieci anni fa. Già allora le regioni italiane potevano definirsi (come adesso è diventato un po' di moda) costituzionali, definizione peraltro dubbia, perché si mettono insieme realtà diverse; inoltre, ha anche stupito il fatto che lo scorso anno sette regioni europee si siano autodefinite costituzionali, come se in Italia non avessimo venti regioni costituzionali o regioni dotate di competenze legislative.

Non è facile definire precisamente anche questa categoria, considerando che i poteri legislativi attribuiti alle regioni non rappresentano la stessa cosa in ciascuno degli Stati membri, anche in quelli forte-

mente decentrati, regionalizzati o federali. Però, nonostante, dal punto di vista istituzionale l'Italia fosse all'avanguardia da lungo tempo — almeno dal 1970, cioè dalla nascita effettiva delle regioni a statuto ordinario —, soltanto in un periodo più recente le regioni hanno assunto ruoli, competenze e poteri effettivi nel nostro ordinamento. In questo caso si imponeva in modo particolare una netta novità, che è segnata dalle proposte al nostro esame e che sono in piena sintonia anche con la recente risoluzione del Parlamento europeo sui poteri regionali e locali. Voglio indicare un solo punto di difficile discussione da parte del Parlamento europeo, cioè le possibilità di accesso alla Corte di giustizia per le regioni che abbiano o che presumano di aver subito una violazione delle loro prerogative da un atto dell'Unione.

La linea approvata dal Parlamento europeo, anche dopo qualche correzione rispetto soprattutto ad un emendamento approvato in Commissione, evita la forzatura di pretendere di attribuire a ciascuna regione, o anche a ciascuna regione a competenza legislativa, al di là delle riserve prima menzionate sulla catalogabilità di questo tipo di regioni, il diritto di accesso alla Corte. La formula che abbiamo usato in Parlamento è stata *under the authority of the members States*, cioè le regioni che presumono di aver subito violazioni possono adire la Corte sotto l'autorità dello Stato membro. In questo caso, sono previste per le regioni delle possibilità molto concrete e corrette, perché possono attivare un'iniziativa nei confronti del Governo per impegnarlo a prendere le loro parti dinanzi alla Corte di giustizia.

Inoltre, abbiamo anche aperto una finestra — poi non sappiamo se la Convenzione e la CIG saranno o meno d'accordo — ad un diritto di accesso per il Comitato delle regioni, il che evita il pericolo di un'enorme frammentazione di ricorsi alla Corte e valorizza questo organismo, per quanto si possa lavorare ad una sua migliore composizione e ad un suo più efficace funzionamento. Il Comitato delle re-

gioni, quindi, dovrebbe poter accedere alla Corte per difendere sia le sue stesse prerogative sia quelle di regioni in qualsiasi paese membro dell'Unione.

Per il momento, non ho altro da aggiungere. Desidero soltanto complimentarmi nuovamente, e molto, per questo sviluppo da lungo tempo auspicato, almeno da parte di un certo numero di persone.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Napolitano per la sua ampia ed esaustiva relazione, che ha toccato tutti i temi oggetto dei lavori del Comitato ristretto relativamente alla modifica della cosiddetta legge La Pergola. Sicuramente, si tratta di innovazioni importanti per il nostro paese, legate anche alla modifica del titolo V della Costituzione, e di strumenti nuovi, come quello della riserva parlamentare, che deve essere disciplinata nel migliore dei modi. Interessante è il riferimento al ruolo delle regioni, che hanno un peso sicuramente importante nel nostro assetto costituzionale. Pertanto, ritengo che la sua relazione, presidente Napolitano, sia stata utilissima per il nostro lavoro.

Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire per formulare domande o per esprimere valutazioni.

MAURO ZANI. Credo che non si tratti soltanto del mio giudizio: il parere autorevolmente espresso dal presidente Napolitano sul lavoro fin qui svolto dalla Commissione per la riforma della cosiddetta legge La Pergola ci conforta, anche per poter intraprendere abbastanza rapidamente la fase conclusiva. Come sappiamo, rimangono insolute alcune questioni di dettaglio, a mio avviso di limitato rilievo politico. Comunque, ritengo che potremo proseguire il nostro lavoro in serenità, conducendo in porto l'obiettivo che ci eravamo prefissati di una unificazione dei testi e, auspicabilmente, di una rapida approvazione del provvedimento.

Vorrei cogliere l'occasione della presenza del Governo, nella persona del ministro Buttiglione, per sottolineare un

cenno svolto dal presidente Napolitano in relazione agli aspetti sostanziali della cosiddetta fase ascendente. Naturalmente, in questi mesi abbiamo molto lavorato su questo tema. Fin d'ora, prima ancora di organizzare tale fase ascendente in regole, procedure e norme di legge, avverto persino il rischio di una qualche forma di retorica.

Da questo punto di vista, ritengo sarebbe opportuno — colgo l'occasione per avanzare tale osservazione — che i nostri rappresentanti nazionali alla Convenzione, dopo che già è stato preparato un primo e consistente numero di articoli del nuovo trattato costituzionale, riferissero al Parlamento per le fasi successive, non dico per essere investiti di un mandato ma, certamente, per cominciare a far funzionare la fase ascendente su di un aspetto che considero particolarmente significativo. Tra l'altro, rappresentanti del nostro Governo e del nostro Parlamento, in questi giorni, hanno presentato alcuni emendamenti particolarmente significativi e di grande rilievo.

Credo che sarebbe necessario confrontarsi anche su questo. D'altro canto, il 5 dicembre scorso, fu assunto anche un impegno formale da parte del Vicepresidente del Consiglio dei ministri dinanzi all'Assemblea della Camera dei deputati, il quale affermò e convalidò, in seguito ad una espressa richiesta, la necessità di tenere costantemente informato il Parlamento dei lavori della Convenzione, non soltanto in sede di Commissioni ma anche in sede di Assemblea. Avverto semplicemente questa necessità e non credo di essere il solo ad avvertirla. Ci sono alcune scadenze molto importanti per la discussione in seno alla Convenzione e mi sembrerebbe molto opportuno che il Parlamento si riunisse prima di giungere a tali scadenze. Vorrei ascoltare il parere del Governo su questo punto.

PRESIDENTE. Prima di proseguire con gli interventi dei colleghi, comunico che sono in corso contatti al fine di organizzare un incontro per ascoltare direttamente i quattro rappresentanti del Parla-

mento italiano, della Camera e del Senato, cioè sia i membri effettivi sia i membri supplenti. L'audizione è prevista per il giorno 4 marzo prossimo, proprio per poterci confrontare su tali questioni. Dopodiché, per quanto riguarda il Governo, un incontro potrà svolgersi nei giorni a seguire.

MARCO AIRAGHI. Mi compimento e ringrazio anch'io il presidente Napolitano per il validissimo intervento che ha svolto in questa sede oggi. Ringrazio anche il ministro Buttiglione per la sua presenza.

Sono stato colpito ed interessato dall'osservazione del presidente Napolitano — che condivido perfettamente — circa l'opportunità che i nostri rappresentanti in sede di Convenzione europea ricevano, in qualche modo, nel Parlamento italiano e dal Parlamento italiano una legittimazione delle loro scelte. Tuttavia, differenziandomi un po' dalla posizione espressa dal collega Zani, credo che debbano essere posti su due piani diversi i rappresentanti del Governo e i rappresentanti del Parlamento. Infatti, è vero che anche i rappresentanti del Governo hanno un dovere, forse più morale, di riferire al Parlamento. Del resto, il Vicepresidente Fini, come giustamente ricordato dal collega Zani, ha offerto la garanzia di massima disponibilità a questo tipo di rapporto con il Parlamento, disponibilità che ha già dimostrato intervenendo due volte — se non sbaglio — in questa stessa sede, a riferire nel corso di audizioni. Tuttavia, mi sembra molto più forte il dovere di questo continuo contatto da parte dei rappresentanti del Parlamento presso la Convenzione. Perciò, ben venga questo contatto che è stato annunciato perché effettivamente — concordo con il presidente Napolitano — mi sembra doveroso, anche formalmente, che chi è stato inviato da questo Parlamento riferisca tempestivamente ad esso e in qualche modo ne riceva un ulteriore mandato a procedere nella direzione intrapresa.

PRESIDENTE. Ricordo che l'oggetto di questo ciclo di audizioni consiste nella

modifica della cosiddetta legge La Pergola e, quindi, nell'ascoltare i pareri dei nostri illustri colleghi esperti che operano presso altre istituzioni. Questa è la finalità. Naturalmente, i componenti della Commissione, in sede di audizione, hanno libertà di partecipare esulando anche un po' dall'oggetto proprio della discussione.

Do la parola al ministro Buttiglione affinché intervenga in merito a quanto affermato dal vicepresidente Zani nonché alla relazione del presidente Napolitano.

ROCCO BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*. Vorrei soltanto associarmi alla domanda che è stata formulata. Mi sembra utilissimo che i rappresentanti del Parlamento vengano a riferire. Quanto al rappresentante del Governo, credo non abbia alcuna difficoltà in questo senso, anche se egli, in realtà, non è un rappresentante del Governo ma una illustre personalità indicata dall'Esecutivo che, nell'esercizio della sua funzione, non ha alcun vincolo verso quest'ultimo. In altri termini, il Governo non ha neanche titolo per invitarlo ad andare a riferire: è il rappresentante del Governo che si è sempre dichiarato disponibilissimo, che nell'autonomo esercizio della sua responsabilità di membro della Convenzione — su indicazione del Governo ma non come rappresentante del Governo — può e, sicuramente, molto volentieri verrà a riferire, in qualunque momento sarà richiesto di farlo.

Questo momento mi sembra opportuno perché stiamo lavorando ad una riforma del metodo di partecipazione dell'Italia alla cosiddetta fase ascendente della normativa comunitaria. Lo facciamo, basandoci sulle procedure attuali di formazione della normativa comunitaria, che non saranno quelle di domani; ad ogni modo, al di là della terminologia — oggi parliamo di direttive mentre, in futuro, forse, vi sarà un'altra fonte normativa —, la Convenzione, comunque, porterà modifiche importanti alla formazione dei Consigli, alle modalità di funzionamento degli stessi, nonché al rapporto tra Consigli e Parlamento.

Al riguardo, devo precisare come la nostra azione si svolga in parte rimanendo ancorata al sistema attuale ed in parte immaginando quale sarà il sistema futuro; ma avere di prima mano una indicazione sugli orientamenti della Convenzione riguardo al sistema effettivo di funzionamento delle istituzioni comunitarie dopo il 2003 ci aiuterebbe ad evitare di varare una legge che, pur perfetta, debba, poi, essere modificata a breve scadenza in quanto pensata in vista dell'interlocuzione con una comunità che non esisterebbe più.

Ad esempio, abbiamo preso come base, in molte delle nostre riflessioni, la distinzione tra l'ambito comunitario e l'ambito dell'Unione come tale; ebbene, tale distinzione rimane? Forse, abolita verbalmente, rimane in relazione alla sostanza di quanto direttamente ci concerne? Oppure, scompare del tutto? Non sono aspetti di poco momento, quando si è impegnati ad approvare una legge che, tra le altre disposizioni recate, regoli anche la partecipazione italiana al procedimento di formazione degli atti normativi dell'Unione.

Concordo pienamente con il collega Airaghi e credo sia utilissimo procedere in tal senso; per la verità, non tanto sui primi 16 articoli. Al riguardo, lasciate che faccia una perorazione *Cicero pro domo sua*: per certi aspetti, a me, i primi 16 articoli, interessano relativamente; essi meritano un grandissimo interesse politico generale ma, ai fini del nostro tema, sono relativamente ininfluenti. Non del tutto ininfluenti, però, come, del resto, si inferisce già dalla lista delle materie; personalmente, tuttavia, sarei più interessato ad apprendere quanto sta maturando, invece, sugli articoli dal 17 in poi (articoli che, invece, vengono a toccare direttamente la materia sulla quale stiamo legiferando in Italia). Perciò, benvenuta l'iniziativa proposta; e giusta la precisazione dell'onorevole Airaghi. Al riguardo, non da membro del Governo ma da suo amico, mi sento di poter garantire che l'onorevole Fini non avrà alcuna difficoltà a riferire in Parlamento.

Ringrazio, inoltre, l'onorevole Napolitano per le considerazioni svolte, piene di sapienza giuridica ed anche di esperienza umana e politica.

Sottolineo solo un aspetto, già emerso, peraltro, nel dibattito: i rappresentanti italiani al Parlamento europeo devono avere un rapporto forte anche con il Parlamento italiano, costituendo un elemento naturale di dialogo tra i due organi; in modo particolare, poi, il dialogo deve potersi svolgere con la XIV Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor ministro. A tale proposito, ho già anticipato al presidente Napolitano che, nella giornata del 6 marzo, vi sarà, alla Camera, un'occasione di confronto tra tutti i parlamentari europei determinata dall'esame del programma legislativo; naturalmente, auspichiamo di potere incrementare tali incontri.

GABRIELE FRIGATO. Signor presidente, desidero anzitutto esprimere la mia gratitudine al presidente Napolitano. Vorrei, poi, associarmi a quanto riferito dal collega e vicepresidente Zani; tuttavia, dopo l'opportuna precisazione del ministro Buttiglione, a me pare essenziale, e non solo opportuno, svolgere un'audizione dei rappresentanti italiani alla Convenzione europea, sia quelli nominati dal Parlamento sia quelli nominati dal Governo. Ciò, al fine di evitare, poi, il rammarico per avere proceduto senza avere contezza degli sviluppi del quadro normativo europeo, non avendo acquisito le necessarie informazioni per tempo.

Mi auguro che, davvero, fare siffatti incontri non resti una preoccupazione ma diventi una convinta necessità.

PRESIDENTE. Confermo che l'indirizzo delle quattro presidenze — si tratta, infatti, di quattro Commissioni e non soltanto della nostra — è teso al massimo impegno nel doveroso compito di riuscire ad avere un'interlocuzione frequente con i rappresentanti del Parlamento e del Governo alla Convenzione nonché con gli europarlamentari italiani presenti in quella sede.

Si incontrano sicuramente — non possiamo nascondercelo — diverse difficoltà quando si tratta di convocare quattro Commissioni congiuntamente; ma ciò non deve impedirci di fare il massimo sforzo possibile per organizzare tali riunioni. Al riguardo, il 4 marzo vi sarà il seguito di incontri già svoltisi in precedenza; sicuramente, avvicinandosi la conclusione dei lavori della Convenzione, bisognerà intensificare le riunioni con i rappresentanti italiani alla Convenzione.

MARCO AIRAGHI. Ritengo opportuno il suggerimento del ministro Buttiglione, salva la disponibilità dei nostri rappresentanti alla Convenzione; atteso il tema del nostro Comitato ristretto, l'indicazione venuta dall'odierna audizione sarebbe utile proprio per evitare di compiere un lavoro che nascerebbe vecchio qualora la Convenzione dovesse aver già modificato le regole in sede europea. Compatibilmente con la disponibilità dei nostri rappresentanti, si potrebbero anche svolgere, in sede di Comitato ristretto, audizioni mirate alle questioni relative alle modifiche che si vogliono apportare alla legge n. 86 del 1989, la cosiddetta legge La Pergola.

ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Intervengo soltanto *ad adiuvandum*; anche la scelta delle date dovrebbe, forse, essere subordinata a tale preoccupazione. Infatti, non so fino a che punto potremmo conoscere, oggi, gli articoli successivi ai primi sedici; bisognerebbe, dunque, concordare con i rappresentanti italiani anche le date. Senza aspettare che emerga la bozza definitiva, dovremmo apprendere da loro, quando avranno idee precise, il probabile contenuto normativo degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Al riguardo, vorrei dare la seguente comunicazione. Il 28 febbraio verranno presentati anche i restanti articoli; quindi, il 4 marzo è una data non casuale, scelta appositamente per avere il quadro completo e svolgere una discussione compiuta.

MAURO ZANI. Signor presidente, volevo solo precisare un punto; premetto che apprezzo moltissimo la circostanza — non mi era nota — che il 4 marzo vi sarà un'audizione; ne abbiamo fatte diverse ed altre ne faremo. Desidero, tuttavia, chiarire che, con il mio precedente intervento, ho semplicemente voluto cogliere l'occasione per porre una questione che mi permetto di definire politica e sulla quale, credo, ci si possa benissimo intendere con il ministro Buttiglione. Il ministro, infatti, è il rappresentante del Governo in carica ed io colgo l'occasione fornitami da una sede istituzionale come la presente per porre la questione circa l'opportunità di un dibattito parlamentare in Assemblea. Ritengo che ciò costituisca un'esigenza sentita complessivamente dai parlamentari, e non soltanto all'interno dell'Ulivo. Dopodiché, a fronte della questione sollevata, si può osservare che non è opportuna in questo momento o che dobbiamo attendere o, ancora, che si deve motivarla; tuttavia, si può anche accoglierla.

Chiedo cortesemente al ministro Buttiglione di farsi carico di questa esigenza a mio avviso giusta, atteso che — e vorrei fosse chiaro —, fino a questo momento, un dibattito sulla Convenzione, nel Parlamento italiano, non vi è stato.

ROCCO BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*. Il ministro accoglie l'indicazione e riferirà a chi di dovere; sommariamente, fa, però, osservare che non vi è stato caso in cui la Presidenza della Camera abbia chiesto un dibattito parlamentare ed il Governo lo abbia rifiutato.

PRESIDENTE. Benissimo. Quindi, si tratta di questione che va affrontata all'interno della Camera, con la Presidenza della stessa, con la Conferenza dei Capi-gruppo, con la nostra Commissione.

GIORGIO NAPOLITANO, *Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo*. Intervengo soltanto per «solidarietà di categoria», facendo presente che il Presidente della

Camera, di norma, calendarizza tali dibattiti — e, quindi, chiede al Governo di dare il suo impegno di partecipazione — su decisione della Conferenza dei Capi-gruppo. Quindi, mi pare vi sia una responsabilità dei presidenti dei gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, nel sollevare la questione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Ho voluto chiarire tale aspetto anche in virtù della mia veste precedente.

Vi illustro ora la situazione dal punto di vista dei tempi della Convenzione. È scaduto, l'altro ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti ai primi sedici progetti di articoli; tali emendamenti verranno discussi il 27-28 febbraio; sempre il 27 o il 28 febbraio, il presidium conta di presentare altri testi, ma non gli articoli immediatamente successivi, in quanto questi ultimi costituiscono il capitolo «istituzioni». Capitolo circa il quale la controversia, per così dire, è talmente delicata e complessa — doppia Presidenza o non doppia Presidenza — che l'orientamento del Praesidium è stato di accantonare la tematica (e, quindi, il capitolo delle istituzioni) per riprenderla in considerazione, forse, insieme alla parte finale del progetto di trattato.

Si passerà, quindi, al terzo capitolo — mi pare che vada dagli articoli 24 al 31, e sarà proprio la parte relativa alle procedure e agli strumenti — e tutto ciò avverrà prima della riunione del 4 marzo. Sono d'accordo con il ministro Buttiglione che bisogna tener conto di alcune questioni. Ad esempio, ci saranno ancora Consigli dei ministri settoriali con funzioni legislative o, invece, un certo numero, ridotto rispetto all'attuale, di formazioni del Consiglio dei ministri avranno soltanto funzioni esecutive e tutti i compiti di legislazione saranno concentrati in un solo Consiglio affari generali (ma si intende affari legislativi)?

Naturalmente, da ciò derivano alcune conseguenze. Sussistono delle ragioni abbastanza valide a favore del superamento del settorialismo, perché assumere decisioni nei Consigli dei ministri per gli affari interni e di giustizia secondo una logica

puramente settoriale è qualcosa di politicamente e istituzionalmente assai discutibile e, quindi, probabilmente verrà adottata la proposta del vicepresidente della Convenzione Amato di un unico Consiglio affari legislativi. Se tutti i singoli ministri dovessero rispondere delle decisioni che assumono in Consigli dei ministri settoriali, allora sarebbe molto importante il coordinamento, altrimenti per il Governo diventerebbe un fatto interno e di *routine*. L'esecutivo, ovviamente, associa, come per qualsiasi determinazione impegnativa, i ministri titolari dei vari dicasteri alle sue decisioni ma se, invece, rimanessero loro titolari di decisioni separate, allora il problema del coordinamento diventerebbe assai stringente.

Inoltre, non prevedo che sull'articolo 203 ci sarà una modifica rispetto al Trattato attuale, cioè sulla composizione delle delegazioni dei Governi nel o nei Consigli dei ministri di carattere legislativo. L'ultima formulazione dell'articolo 203 ha rappresentato un'apertura, nel senso che si chiarisce che ciascuno Governo nazionale è responsabile nel nominare la sua delegazione, ma non si prescrive che sia composta soltanto di suoi membri: ciò ha consentito ad alcuni paesi, per esempio alla Germania, di avere come capo delegazione un rappresentante regionale. Su tutto ciò abbiamo evitato di fare forzature e nella formulazione finale della risoluzione del Parlamento europeo, con un emendamento del collega Gil-Robles, abbiamo sancito un punto fermo — e credo che debba rimanere tale —, con cui si ricorda che, in ogni caso, la determinazione delle rispettive competenze degli Stati membri e delle regioni nei casi concreti spetta esclusivamente alle Corti costituzionali degli Stati membri. Quindi, non si può chiedere alla Corte di giustizia di arbitrare contrasti tra singole regioni e lo Stato, rappresentato dal suo Governo nazionale, perché il conflitto di attribuzioni deve essere risolto dalla Corte costituzionale di ciascun paese.

In questo modo non abbiamo dimenticato il principio della non interferenza

da parte dell'Unione negli ordinamenti costituzionali e amministrativi interni dei singoli Stati membri. Non possiamo prescrivere che il Governo di un qualsiasi paese debba mettere, o impedire che metta, un rappresentante del Governo regionale nella delegazione nazionale al Consiglio dei ministri. L'elaborazione che è stata fatta è molto equilibrata; per esempio, ho trovato opportuno fissare i termini entro i quali, anche se è stata avanzata riserva di esame, i soggetti interessati — il Parlamento o le regioni — debbono poi pronunciarsi. Abbiamo tutto l'interesse a non dare l'impressione che si lavori con tecniche dilatorie ma sia il Parlamento sia le regioni, nella loro sfera di competenza, devono avere una parola determinante, senza frenare o inceppare il processo legislativo dell'Unione.

A proposito dell'insistenza di alcuni colleghi nel Parlamento europeo per l'accesso delle regioni alla Corte di giustizia senza l'intermediazione dello Stato, tale enfasi dava il senso di un atteggiamento difensivo, come se per le regioni o per i Parlamenti nazionali la cosa essenziale fosse difendersi dalle istituzioni dell'Unione e non contribuire creativamente allo sviluppo della legislazione e delle politiche comunitarie.

Per quanto riguarda il dibattito parlamentare con i rappresentanti del Parlamento e del Governo, non voglio discettare sul fatto che nella dichiarazione di Laeken venivano indicati come rappresentanti dei Governi perché, in ogni caso, o indicati o rappresentanti dei Governi impegnano ugualmente l'esecutivo: se nella Convenzione intervenisse Peter Hain, si intende che impegnerebbe il Governo britannico e non è immaginabile che un ministro degli affari esteri o un vicepresidente del Consiglio parli a titolo personale. La questione delicata è decidere se avere un dibattito in cui i rappresentanti delle due Camere e, poi, separatamente il rappresentante del Governo (perché le posizioni possono anche non coincidere e, in ogni caso, i profili di rappresentanza sono distinti) espongono le loro opinioni, chiedono un parere e, perfino, un mandato del Parlamento, op-

pure se i due alla Camera e i due al Senato riferiscono sulle posizioni che hanno tenuto in quanto rappresentanti dei rami del Parlamento e, poi, distintamente, si pronuncia il rappresentante del Governo: su tutto ciò varrà la pena di riflettere ancora.

Credo che un dibattito parlamentare sia importante perché bisogna anche rendere il clima della Convenzione, gli orientamenti prevalenti e le possibilità di convergenza; teniamo conto che non contano in senso stretto i numeri, perché non ci saranno votazioni, ma sarà il presidium che valuterà il grado di consenso raggiunto attorno a certe formulazioni del Trattato.

Infine, ringrazio il presidente Stucchi per aver preannunciato l'invito dei deputati europei ad intervenire in questo dibattito, che mi pare sia stato concepito essenzialmente sul programma legislativo (non so se si vorrà fare anche il punto sui lavori della Convenzione). Vi prego soltanto di tenere conto dell'assoluta rigidità dei lavori del Parlamento europeo, perché

il programma è fissato, giorno per giorno, con un anno di anticipo e non si sposta di un'ora.

PRESIDENTE. A nome della Commissione ringrazio il Presidente Napolitano per la sua disponibilità, per il suo contributo estremamente interessante ed importante e, soprattutto, perché ha concordato sul contenuto della prima bozza relativa alla fase ascendente. Tutto ciò ci conforta e credo che all'interno del Comitato ristretto sussista il clima giusto per addvenire alla modifica della legge La Pergola che, ormai, è ineludibile.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 10 marzo 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

